



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

**N. 43 del registro**

**Data 30 giugno 2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022.**

---

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 19:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:

1) Amato Paola	Assente	9) Ferraro Elisabetta	Presente
2) Arnone Angelo	Assente	10) La Barbera Francesco	Presente
3) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Romano Vincenzo	Presente
4) Cerniglia Filippo	Presente	12) Stadarelli Rosalia	Presente
5) Cocchiara Agostino	Presente	13) Strano Giusto	Presente
6) D'Acquisto Rosalia	Presente	14) Tripoli Salvatore	Presente
7) Falletta Sonia	Presente	15) Tubiolo Antonino	Presente
8) Ferraro Antonino	Presente	16) Vicari Giovanna	Presente

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 2**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Tubiolo Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

## Il Responsabile dell'Area 8 Servizi Tributarî

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

### VISTI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

- **Presa visione** della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

**VISTO** l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "*Il consigliocomunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

### RILEVATO CHE:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del 31/05/2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ha differito al 30 giugno 2022, l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

**VISTO**, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATA**, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n.158/1999;

**ESAMINATE** le tariffe del tributo per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021;

tenuto conto dei seguenti criteri:

a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;

b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze

domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;

c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

- Per quanto di interesse in questa sede, le deliberazioni ARERA recano specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che:

a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:

- 1) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- 2) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art.1, commi 651 e 682, lettera a), n.1), della legge n.147/2013, e s.m.i., è stato stabilito, nell'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina della TARI, che la tariffa della TARI "*è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto, per gli anni 2014 e 2015 (n.d.r.: al comma 652 della legge n.147/2013 sono stati successivamente aggiunti anche gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), di quanto stabilito dall'art.1, comma 652, ultimo periodo, della legge n.153/2013, introdotto dall'art.2, comma 1, lettera e-bis), del DL 6.3.2014, n.16, quale risulta convertito nella legge 2.5.2014, n.68.*";

- questo Comune ha stabilito di fare riferimento per la determinazione delle tariffe della TARI alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.4.1999, n.158, peraltro già positivamente sperimentate negli anni scorsi, in quanto basate su un approfondito e collaudato sistema di calcolo, che garantisce, proprio per tali caratteristiche, maggiore affidabilità ed equità per quanto attiene il rispetto del principio del "chi inquina paga";

**VISTA** la Relazione effettuata dall'Ufficio Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

**VISTO** il prospetto dei Costi dal quale si evince che i costi complessivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono stati quantificati, per l'anno 2022, in complessivi euro 4.848.205,02 ai quali vanno sottratte le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020, per l'importo di €. 134.987,00 (costo da ripartire €. 4.713.218,08) oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, pari al 5%, la cui applicazione è stata confermata dall'art.1, comma 666, della legge n.147/2013, e s.m.i. **“ALLEGATO B”**;

**DATO ATTO che:**

- ai sensi dell'art. 1, commi 662, 663 e 664 della legge n.147/2013, e s.m.i, i Comuni applicano la TARI in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.38 del regolamento comunale di disciplina della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- secondo le indicazioni del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato redatto dall'Area Servizi tributari lo schema delle tariffe della TARI 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del PEF e delle banche dati dei contribuenti alla data del 12.5.2022, e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013, e s.m.i. **“ALLEGATO C”**;
  - si reputa opportuno determinare per l'anno 2022 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.158/1999, nelle seguenti misure:
    - coefficienti Ka nella misura stabilita dalla “Tabella 1a” allegata al D.P.R. n.158/1999;
    - coefficienti Kb per i nuclei familiari costituiti da 1, 2, 3 o 4 componenti, in misura corrispondente alla media tra i valori minimo e massimo di cui alla “Tabella 2” allegata al D.P.R. n.158/1999;
    - coefficienti Kb per i nuclei familiari costituiti da 5 o da 6 o più componenti, in misura corrispondente alla media tra i valori minimo e massimo di cui alla “Tabella 2” allegata al D.P.R. n.158/1999, riducendo preventivamente il valore minimo del 20%, con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 652, ultimo periodo, della legge n.147/2013, e s.m.i. (si è ritenuto opportuno applicare tale riduzione allo scopo di mitigare l'incidenza della tassa sui nuclei familiari più numerosi);
    - coefficiente Kc in misura differenziata compresa tra le percentuali Ps 0% e 80% dei range minimi-massimi di cui alla “Tabella 3a” allegata al D.P.R. n.158/1999, con la sola variante correlata alla categoria di attività 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), per la quale il valore minimo del coefficiente Kc è stato preventivamente ridotto del 15%, con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 652, ultimo periodo, della legge n.153/2013, e s.m.i. (si è ritenuto opportuno applicare tale riduzione allo scopo di mitigare l'incidenza della tassa sulla categoria di attività 27, soggetta alla tariffa più alta nel nuovo sistema TARES/TARI);
    - coefficiente Kd in misura differenziata compresa tra le percentuali Ps 0% e 80% dei range minimi-massimi di cui alla “Tabella 4a” allegata al D.P.R. n.158/1999, riducendo preventivamente i valori minimi del coefficiente Kd, con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 652, ultimo periodo, della legge n.147/2013, e s.m.i., del 50% per quanto riguarda la sola categoria 27, per i medesimi motivi sopra indicati per il coefficiente Kc, e del 35% per quanto riguarda tutte le restanti altre categorie (si è ritenuto opportuno applicare tali riduzioni per attenuare il rapporto percentuale tra la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche rispetto al totale complessivo – riconducendo tale rapporto percentuale ai livelli degli anni

passati – e, per quanto riguarda, in particolare, la categoria di attività 27, anche per i medesimi motivi sopra evidenziati per il coefficiente Kc);

- Il coefficiente Kd per l'anno 2022 rimane invariato rispetto al 2021 per la categoria

2.22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

Il coefficiente Kd per l'anno 2022 viene aumentato rispetto al 2021 per le seguenti categorie:

2.14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza;

2.24-Bar, caffè, pasticcerie;

2.25-Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;

- per quanto riguarda la distinzione tra la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e la quantità prodotta dalle utenze non domestiche, si è proceduto, secondo il metodo di ripartizione basato sui coefficienti Kd essendo in possesso della stima della quantità complessiva dei rifiuti prodotti nell'anno (quantità complessiva stimata dall'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni in 9.095.680,00 Kg per l'intero anno 2022;

- Con deliberazione della Giunta comunale n.129 del 30.12.2016 l'intero territorio della frazione Portella di Mare è stato perimetrato come "servito" ai fini dell'applicazione della tassa TARI dell'anno 2017 e seguenti, in conseguenza dell'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" nella frazione, che alla data di adozione dell'atto di Giunta era stato già avviato. Ciò ha comportato l'automatica eliminazione, a decorrere dall'anno 2017, della riduzione del 60% che era riconosciuta nei confronti di quei contribuenti della frazione le cui relative utenze ricadevano in precedenza in zona "non servita".

- Con deliberazione n.29 del 27.3.2018 la Giunta comunale ha stabilito di estendere, a partire dal 1° giugno 2018, il servizio della raccolta differenziata porta a porta, già attivata nella frazione Portella di Mare, al centro urbano, alla frazione di Piano Stoppa e alle altre contrade indicate nell'elenco allegato alla deliberazione stessa, composto da n.51 contrade/vie esterne al centro urbano.- Anche in questo caso, la scelta dell'Amministrazione comunale ha comportato l'automatica eliminazione, a far data dal 1° giugno 2018, della riduzione del 60% che era riconosciuta nei confronti di quei contribuenti le cui relative utenze, ricomprese nelle contrade/vie indicate nel predetto elenco accluso alla delibera di Giunta n.29/2018, risultavano in precedenza ricadere in zona "non servita".-

Ciò premesso;

Ritenuto di procedere alla determinazione delle tariffe desunte dai calcoli analitici riportati nell'"ALLEGATO C", della tassa sui rifiuti – TARI per l'anno 2022;

Visto l'art. 28, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, nel quale è stato previsto che il versamento della TARI per l'anno cui si riferisce la tassazione è effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

- 1^ rata: entro il 16 luglio 2022;

(con facoltà di versamento entro tale data anche in unica soluzione)

- 2^ rata: entro il 16 settembre 2022;

- 3^ rata: entro il 16 novembre 2022;

- 4^ rata: entro il 16 gennaio 2023;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, che disciplina l'applicazione, nella misura massima del 5%, del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), applicabile alla TARI per esplicita previsione dell'art.1, comma 666, della legge n.147/2013, e s.m.i;

## Propone

1) Di determinare per l'anno 2022 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti - TARI, per come analiticamente calcolate nell'ALLEGATO "C" sulla base dei costi risultanti dal piano economico finanziario, tenuto conto delle riduzioni applicate ai contribuenti che devono essere coperte con i proventi dello stesso tributo;

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%

### Tributo provinciale

Ai sensi dell'art.1, comma 666, della legge n.147/2013, e s.m.i., alle tariffe indicate ai precedenti capoversi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, nella misura del 5%, da calcolare sull'importo della tassa; nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla Città Metropolitana competente per territorio, al netto della commissione;

2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 28, del vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, che per l'anno 2022 il versamento della tassa sui rifiuti – TARI deve essere effettuato in autoliquidazione in 4 rate, alle seguenti scadenze, utilizzando i sistemi di pagamento stabiliti dal comma 688 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147, e s.m.i.:

- 1^ rata: entro il 16 luglio 2022;

(con facoltà di versamento entro tale data anche in unica soluzione)

- 2^ rata: entro il 16 settembre 2022;

- 3^ rata: entro il 16 novembre 2022;

- 4^ rata: entro il 16 gennaio 2023;

3) Di stabilire, altresì:

3a) che con determinazione del funzionario responsabile dell'Area Servizi tributari si procederà all'accertamento contabile del gettito TARI 2022, mediante la contestuale approvazione di apposito elenco nominativo dei contribuenti con l'indicazione dei relativi locali/aree scoperte oggetto della tassa e degli importi dovuti;

3b) che si procederà, subito dopo l'approvazione dell'elenco predetto, all'invio ai contribuenti ivi inclusi, dell'avviso e dei modelli di pagamento, in adempimento alle disposizioni contenute nell'art.28 del regolamento comunale per la disciplina della TARI;

3c) sempre nell'esercizio della facoltà prevista dall'art.28, del regolamento comunale per la disciplina della TARI, che, esclusivamente per le residuali nuove partite del 2022 soggette alla TARI e non ancora inserite nel sistema informatico gestionale alla data di approvazione dell'elenco di cui al precedente capoverso 3a) (immobili occupati soltanto di recente o che saranno occupati dopo l'approvazione dell'elenco e sino al 31 dicembre 2022, eventuali immobili non inseriti nel sistema informatico per disguidi vari, etc.), e che, di conseguenza, non risulteranno ricomprese nell'elenco stesso, valgono le seguenti particolari disposizioni, in deroga a quelle richiamate al precedente capoverso 3):

3c1) il pagamento in autoliquidazione dovrà essere effettuato in due rate: la prima con scadenza il 16 marzo 2023 e la seconda con scadenza il 16 aprile 2023;

- 3c2) si procederà all'accertamento contabile dell'ulteriore gettito di cui al presente capoverso 3c), mediante la contestuale approvazione di un elenco aggiuntivo contenente i nominativi dei contribuenti interessati con l'indicazione dei relativi locali/aree scoperte oggetto della tassa e degli importi dovuti;
- 3c3) si procederà, subito dopo l'approvazione dell'elenco aggiuntivo, all'invio ai contribuenti ivi inclusi dell'avviso e dei modelli di pagamento, in adempimento alle disposizioni contenute nell'art.28 del regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale di questo Comune;
- 6) Di dare atto che la previsione di gettito della tassa sui rifiuti - TARI relativa all'anno 2022, viene a determinarsi nei seguenti importi:
- Gettito presunto della TARI € 4.713.303,01
  - Gettito presunto tributo provinciale TEFA (5%) € 231.215,64
- Totale € 4.944.518,65
- 7) Di dare atto che la copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 (in totale euro 4.848.205,02), viene garantita, in misura pari al 100,00%, nel modo seguente:
- per l'importo di euro 4.628.312,32 dal gettito della tassa TARI;
  - per l'importo di €. 134.902,01, dal gettito derivante dal recupero evasione;
  - per l'importo di euro 84.990,69, correlato alle ulteriori agevolazioni ed esenzioni di cui all'art.1, comma 660, della legge n.157/2013, e s.m.i., e all'art.25 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 8) In adempimento a quanto stabilito dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e s.m.i, di trasmettere la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 22.06.2022

**Il proponente**  
F.to: dott.ssa Francesca Politi

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, **22.06.2022**

**Il Responsabile dell'Area 8**  
F.to: dott.ssa Francesca Politi

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 22.06.2022

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**  
F.to: dott.ssa Bianca Fici



Il **Presidente del Consiglio** pone in trattazione l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. avente per oggetto «**Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2022**».

Sono presenti in aula n. 14 consiglieri, **2 assenti (Amato, Arnone)**.

Per l'Amministrazione sono presenti il **Sindaco, Rosario Rizzolo**, e gli assessori **Cocchiara, Fascella, Cammarata, Lo Franco e Trapani**.

Nessun consigliere chiede di intervenire e il **Presidente** passa alla votazione della proposta di deliberazione.

### **Il Consiglio Comunale**

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «**Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2022**», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;

dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole pervenuto da parte dell'OREF verbale n. 9/2022 prot. n. 18906 del 25.06.2022;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione, che produce il seguente esito accertato e proclamato dal **Presidente** con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

Presenti e votanti	14	
voti favorevoli	6	Bonanno, Cerniglia, Cocchiara, Ferraro Antonino, D'Acquisto, Falletta.
Voti contrari	8	Ferraro Elisabetta, La Barbera, Romano, Stadarelli, Strano, Tripoli, Tubiolo, Vicari.

### **Delibera**

di **NON APPROVARE** la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «**Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2022**», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to: sig. Antonino Tubiolo

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: sig. Francesco La Barbera

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile  
 in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale, li 06.07.2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 06.07.2022 al 21.07.2022  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 22.07.2022**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **06.07.2022**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**